

Oggetto: BANDO PER LE MPMI OPERATIVE: REGIONE SARDEGNA

Mittente: "Avv. Roberto UZZAU" <avv.robertouzzau@tiscali.it>

Data: 24/10/2016 10:25

A: ordine forense <segreteria@ordineavvocati.ss.it>, "avv.ca@libero.it" <avv.ca@libero.it>, "ordineavvocatinuoro@libero.it" <ordineavvocatinuoro@libero.it>, ORDINE TEMPIO <info@ordineavvocatitempio.it>, "info@ordineavvocatoristano.it" <info@ordineavvocatoristano.it>, ORDINE LANUSEI <forolanusei@tiscali.it>

Al fine della massima diffusione fra gli iscritti, segnalo che **dal 4 novembre p.v.** i colleghi del distretto sardo potranno presentare domanda per usufruire di un piano di aiuto tra 15.000 e 150.000 euro, al netto di IVA. Il bando (allegato) "**Aumento della competitività delle Mpmi operative, attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione**" è finalizzato a favorire l'aumento della competitività delle Mpmi operative, attraverso la realizzazione di Piani di sviluppo orientati a sostenere il **riposizionamento competitivo e la capacità di adattamento al mercato**. I beneficiari saranno micro, piccole e medie imprese operanti da almeno 2 anni.

L'**art.10** prevede:

"Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità"

1. Possono presentare la domanda a valere sul presente Bando le Micro, Piccole o Medie imprese (MPMI), **così come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014**, operanti da almeno 2 anni che intendano realizzare un piano per lo sviluppo aziendale sul territorio regionale per le finalità di cui al precedente art. 7.


Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, la condizione di operatività da almeno 2 anni può essere considerata a partire dal momento in cui l'impresa ha avviato la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività.

Non sono ammesse nuove unità produttive.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese proponenti devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;

Cordialmente,
Roberto UZZAU



— Allegati: _____

21.10.2016 Bando PMI Regione Sardegna.pdf

408 KB



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione



Programmazione unitaria 2014-2020

Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese"

Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese"

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(ai sensi della D.G. R. n. 48/29 del 06.09.2016)

Competitività per le MPMI

(approvato con Determinazione n. 8399/844 del 13.10.2016)

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1
---	----



UNIONE EUROPEA
FONDI REGIONALI DI SVILUPPO REGIONALI



REPUBBLICA ITALIANA



POR FESR
2014-2020

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aumento della competitività delle MPMI operative attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione
Direttiva di attuazione	D.G.R. n. 48/29 del 6.09.2016
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1
Procedura amministrativa	Procedura Unitaria ¹
Soggetti beneficiari	Imprese micro, piccole e medie operanti da almeno 2 anni che rispettano i parametri previsti dalla base giuridica utilizzata
Settori ammissibili	Tutti i settori
Priorità	Territoriale e ambito intervento
Esclusioni	Settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 13,14,17, 18, 19 e 31 e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, art. 1
Limitazioni	Definite agli artt. 7, 9, 10, 11, 12 del Bando
Principali tipologie di spese	Spese ammissibili individuabili
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 14, 17, 18, 19 e 31 e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013
Dimensione del piano aziendale	Minimo Euro 15.000 - Massimo Euro 150.000
Forma aiuto	Sovvenzione a fondo perduto destinata prioritariamente all'abbattimento della quota capitale dei finanziamenti
Strumenti collegati	Finanziamento pubblico: - Finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 50% del valore del piano di sviluppo aziendale con il Fondo Competitività; - Condizioni privilegiate sui finanziamenti concessi dalle banche alle PMI a valere sui Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 5/2009 (concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie);
Intensità aiuto	Tra il 10 ed il 70% in base Regolamenti comunitari applicati come indicati all'art. 7 e calcolata su costi ammissibili individuati.
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	Sportello
Durata	Fino al 31 dicembre 2016
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali
Risorse	Euro 10.000.000

¹Individuata ai sensi delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 49/11 del 13.9.2016 come "Unitaria" in quanto destinata a beneficiari/destinatari che operano nell'ambito economico (ad es. industria e artigianato) di competenza di diverse strutture regionali competenti (Direzioni e/o Servizi)

Sommario

Art. 1 - Finalità e oggetto.....	4
Art. 2 - Riferimenti normativi.....	4
Art. 3 - Risorse finanziarie.....	4
Art. 4 - Soggetto istruttore.....	4
Art. 5 - Procedimento amministrativo.....	5
Art. 6 - Definizioni.....	6
Art. 7 - Piano e strumenti finanziari.....	8
Art. 8 - Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A.....	10
Art. 9 - Massimali ed intensità dell'aiuto.....	11
Art. 10 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità.....	12
Art. 11 - Settori ammessi ed esclusi.....	13
Art. 12 - Condizioni di ammissibilità delle spese previste nel Piano.....	13
Art. 13 - Presentazione e requisiti ammissibilità delle domande di accesso.....	16
Art. 14 - Procedura di valutazione.....	18
Art. 15 - Concessione degli aiuti.....	19
Art. 16 - Attuazione dell'iniziativa.....	19
Art. 17 - Modalità di erogazione e rendicontazione.....	19
Art. 18 - Controlli e monitoraggio.....	20
Art. 19 - Obblighi delle imprese beneficiarie.....	20
Art. 20 - Revoche e rinunce.....	21
Art. 21 - Cumulo.....	21
Art. 22 - Procedimento amministrativo e privacy.....	22
Art. 23 - Disposizioni finali.....	22
Allegato 1- Criteri di valutazione.....	24
Allegato 2 – Elenco documenti.....	26

Art. 1 - Finalità e oggetto

1. Il presente Bando, adottato in attuazione delle direttive di cui alla D.G.R. n. 8/11 del 19.2.2016, approvate definitivamente con la D.G.R. n. 14/31 del 23.3.2016 e la D.G.R. n. 48/29 del 06/09/2016, è finalizzato a favorire l'aumento della competitività delle MPMI operative, attraverso la realizzazione di Piani di sviluppo orientati a sostenere:

- il riposizionamento competitivo;
- la capacità di adattamento al mercato.

2. L'intervento concorre al perseguimento degli obiettivi delle Azioni 3.3.1, 3.3.2 e 3.7.1 del POR FESR Sardegna 2014-2020 e della Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese", del Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" della Programmazione unitaria 2014-2020.

3. Il Bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul B.U.R.A.S., è disponibile agli indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.sardegnaprogrammazione.it
- www.sardegnaimpresa.eu/

Agli indirizzi suddetti, sono pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.

4. Del Bando è data diffusione sui mezzi di comunicazione di massa secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 - Riferimenti normativi

1. Il presente Bando è attuato sulla base dei riferimenti normativi richiamati dall'articolo 2 delle Direttive di attuazione approvate definitivamente con la D.G.R. n. 48/29 del 6.09.2016, disponibili all'indirizzo Internet http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160907170902.pdf.

2. Il presente Bando è attuato nel rispetto della Programmazione 2014-2020 e in particolare del documento sulla strategia di specializzazione intelligente regionale (S³) del Programma Operativo Sardegna FESR 2014-2020 consultabile all'indirizzo:

<http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278012&v=2&c=12950>.

Art. 3 - Risorse finanziarie

1. La dotazione complessiva del bando è di euro 10.000.000.

2. Le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie². Sul sito internet è comunicato il superamento della dotazione del bando sulla base delle domande presentate.

3. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria iniziale del Bando, sarà comunque consentito ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori domande. Solo il 20% delle domande presentate oltre detto limite saranno immediatamente avviate ad istruttoria ma queste ultime potranno essere finanziate solo qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria iniziale del Bando.

4. Le domande presentate oltre il limite del 120% della dotazione del Bando saranno istruite e finanziate solo in presenza di economie o integrazioni della dotazione iniziale.

5. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque l'intero piano. È fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

Art. 4 - Soggetto istruttore

1. La SFIRS Spa società in house della Regione Autonoma della Sardegna è individuata quale soggetto istruttore per le attività indicate al successivo art. 14

² articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123

Art. 5 - Procedimento amministrativo

1. La presente procedura Unitaria³ prevede che l'approvazione del bando e la pubblicazione del relativo Avviso predisposti di concerto con gli Assessorati del Turismo, Artigianato e Commercio, dell'Industria e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, sia in capo al Centro Regionale di programmazione (Gruppo Lavoro Competitività) mentre l'attuazione sia affidata alle strutture competenti degli Assessorati, e ai Responsabili di Procedimento (RP) individuati con provvedimento delle Strutture competenti, indicate al successivo art. 22.

2. Le domande di accesso sono assegnate al RP competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione e sulla base del codice ATECO 2007 a cui le domande si riferiscono, per essere avviate alla fase di istruttoria. Il Dirigente responsabile della struttura competente adotta i provvedimenti relativi alle fasi di istruttoria, concessione, rendicontazione e monitoraggio.

3. La tabella sottostante individua la struttura competente sulla base del codice ATECO 2007, ammissibile ai sensi del successivo art. 11, a cui la domanda si riferisce:

ATECO 2007 ammissibili (sezione)	Struttura competente	Settori e divisioni - gruppi - classi di competenza di altra Struttura	Area settoriale
B, C, E, F, H, J, M, N, S: Solo imprese NON iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443	Assessorato dell'Industria: - Servizio Politiche per l'impresa	58 attività editoriali, 59 attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore 60 attività di programmazione e trasmissione, 79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	Industria - Servizi
B, C, E, F, G, H, J, M, N, R, S: Solo imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443	Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio: - Servizio sostegno alle imprese	58 attività editoriali 59 attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore 60 attività di programmazione e trasmissione, 93.29 altre attività ricreative e di divertimento	Artigianato
I, N, R Solo imprese NON iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443	Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio: - Servizio sostegno alle imprese	81 attività di servizi per edifici e paesaggio 82 attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 90 attività creative, artistiche e di intrattenimento 91 attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 93.1 attività sportive	Turismo
G Solo imprese NON iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443	Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - Servizio sostegno alle imprese		Commercio
J, R Solo imprese NON iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443	Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport: - Servizio lingua e cultura sarda, editoria e informazione (codice ATECO 58) - Servizio beni culturali e sistema museale (codice ATECO 91.02 e 91.03) - Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico (codice ATECO 91.01) - Servizio sport, spettacolo e cinema (codice ATECO 59 e 90)	61 telecomunicazioni 62 produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 63 attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 93.2 attività ricreative e di divertimento	Beni culturali, Beni librari, Cinema spettacolo e sport, Editoria

4. Il Centro Regionale di Programmazione, Struttura competente per le richieste di intervento del Fondo Competitività, approva le istruttorie relative alle richieste di finanziamento sul Fondo Competitività e ne autorizza l'intervento con proprio provvedimento, recepito dall'atto di concessione per farne parte integrante e sostanziale ai fini dell'attuazione.

³Individuata ai sensi delle Linee Guida di cui alla DGR n. 49/11 del 13.9.2016 come "Unitaria" in quanto destinata a beneficiari/destinatari che operano nell'ambito economico (ad es. industria e artigianato) di competenza di diverse strutture regionali competenti (Direzioni e/o Servizi)

Art. 6 - Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si applicano le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>

nonché le seguenti:

- per «**MPI**» si intende micro e piccola impresa;
- per «**PMI**» si intende piccola e media impresa (intendendo nella piccola anche la micro impresa);
- per «**MPMI**» si intende micro, piccola e media impresa;
- per «**MPMI operative**» ai fini del presente bando, si intendono le imprese che hanno sede operativa in Sardegna con almeno due periodi finanziari conclusi;
- per «**avvio lavori**» si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare forniture o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Non viene considerato "avvio dei lavori", l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio. In ogni caso l'ammissibilità della spesa decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda (cfr. punto 18 dei "considerata" del Regolamento n. 651/2014);
- per «**territorio interessato**» si intende il territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
- per «**investimenti produttivi**» si intendono gli investimenti in attivi materiali e immateriali;
- per «**aiuti a finalità regionale agli investimenti**» si intendono solo gli aiuti concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica (art. 14 del Regolamento n. 651/2014);
- per «**attività uguali o simili**» si intendono le attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (38);
- per «**attivi materiali**» si intendono gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- per «**attivi immateriali**» attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - b) sono ammortizzabili;
 - c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI;
- per «**chiusura lavori**» si intende la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa riferito al piano;
- per «**anno a regime**» si intende il primo esercizio successivo a quello di conclusione del piano;
- per «**Soggetto Gestore**» si intende la società SFIRS SpA quale soggetto incaricato della gestione del Fondo Competitività;
- per «**Soggetto Istruttore**» si intende la società SFIRS SpA quale soggetto incaricato delle attività di istruttoria del presente Bando;
- per «**impresa**» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigiana, del commercio e dei servizi o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
- per «**impresa artigiana**» si intende la MPMI che, indipendentemente dal codice ATECO attribuito, risulta iscritta all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- per «**strutture ricettive**» si intendono le strutture che esercitano l'attività ricettiva come disciplinata dalla L.R. 22/1984 e smi e dalla L.R. 27/1998 e smi;

- per «**ampliamento**» si intende l'intervento volto a riqualificare ed accrescere la capacità produttiva ottenendo un miglioramento qualitativo della struttura e/o delle dotazioni di servizio esistenti, sotto l'aspetto dell'innovazione, dell'impatto ambientale e dell'adeguamento tecnologico e dei servizi;
- per «**impresa in difficoltà**» si intende ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società), dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- per «**Soggetto proponente**» si intende l'impresa che presenta domanda a valere sul presente bando, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8;
- per «**Soggetto beneficiario**» si intende la persona giuridica che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'art. 12, è ammessa beneficiare degli aiuti di cui al presente Bando;
- per «**piano**» si intende l'oggetto dell'intervento proposto, esplicitato nel modello allegato al presente bando, presentato dal soggetto proponente unitamente alla domanda di accesso, che descrive la situazione dell'impresa, le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività per il conseguimento della redditività e dell'equilibrio finanziario. Il piano deve essere organico e funzionale e può essere articolato in una o più azioni;
- per «**investimento iniziale**» si intende:
 - a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
 - b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore a condizioni di mercato (certificate da una perizia giurata). Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento iniziale.
- per «**investimento iniziale a favore di una nuova attività economica**» si intende:
 - a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
 - b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;
- per «**unità produttiva**» si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, o funzionalmente collegata nel caso di interventi nell'ambito del turismo, finalizzata allo

svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;

- per «**sede operativa**» o «**stabilimento**» si intende l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il piano;
- per «**mezzi propri**» si intendono:
 - a) relativamente agli investimenti materiali e immateriali (IP) e alle ulteriori spese capitalizzate, nuovi conferimenti/finanziamenti del proponente o dei soci in conto aumento del capitale sociale e riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza destinazione o cash flow, risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, da vincolare alla realizzazione del piano. Pertanto, non è ricompresa nella tipologia "apporto mezzi propri" il c.d. "apporto in natura";
 - b) relativamente alle spese non capitalizzate, oltre le tipologie di cui al precedente punto, anche il cash flow (flussi di cassa) generato dalla gestione dell'impresa, determinato secondo metodi prudenziali (e pertanto conseguibile con ragionevole certezza), coerente con i principi contabili e congruo rispetto al piano;
- per «**mezzo mobile**» si intende un automezzo targato e attrezzato con beni, facenti parte del programma degli investimenti, senza i quali l'attività economica ammessa alle agevolazioni non può essere svolta. L'automezzo deve essere, inoltre, identificato come un bene non ad uso promiscuo e dai preventivi deve risultare che sia attrezzato principalmente con beni non amovibili;
- per «**Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020**» la mappa dei comuni ammessi a beneficiare dell'incremento di intensità per gli aiuti a finalità regionale – Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 38930/2014 Italia
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf
- per «**Fondo Competitività**» si intende lo strumento finanziario⁴ che combina, nella sua modalità operativa, il sostegno finanziario (prestito) alle sovvenzioni non rimborsabili (fondo perduto) attraverso la riduzione della quota capitale del finanziamento eventualmente combinate con l'abbuono degli interessi e la copertura del rischio con il rilascio della garanzia;
- per «**Contratto di finanziamento**» si intende il contratto, stipulato tra il Soggetto Gestore e l'impresa beneficiaria degli aiuti concessi a valere sul presente Bando, avente ad oggetto la concessione di un prestito a medio e lungo termine, a valere sul Fondo Competitività, da destinare a parziale copertura del piano.

Art. 7 - Piano e strumenti finanziari

1. Oggetto dell'intervento è un Piano di sviluppo d'impresa finalizzato al riposizionamento competitivo e adattamento al mercato attraverso l'introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale.

Gli interventi devono essere coerenti con una o più delle seguenti azioni del POR FESR Sardegna 2014-20:

Azione del POR Sardegna 2014-20	Oggetto
Azione 3.3.1	Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente. Le operazioni finanziabili consistono in misure di aiuto per imprese, nella qualificazione dell'offerta di servizi anche infrastrutturali di supporto alla competitività delle imprese esistenti e all'attrazione di nuove attività, nel rafforzamento di presidi formativi e di istruzione tecnica, nell'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai fabbisogni emergenti anche da nuove opportunità di mercato, interventi nella creazione di nuova occupazione anche di tipo autonomo.
Azione 3.3.2	Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici
Azione 3.7.1	Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato

La suddetta coerenza è oggetto di attribuzione di punteggio secondo i parametri/elementi di valutazione stabiliti nell'Allegato 1 "Criteri di valutazione" al presente bando.

⁴Ai sensi dell'art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013

L'adempimento ad obblighi di legge o a normative di settore non è considerata introduzione di soluzioni innovative. Il Piano può prevedere l'acquisizione di un unico attivo materiale o immateriale.

Nel caso di Piano afferente il settore turistico, questo deve essere finalizzato a migliorare la capacità di attrazione di flussi turistici durante il periodo di media e bassa stagione, attraverso la riqualificazione e la diversificazione dell'offerta in termini di ampliamento delle strutture e delle dotazioni dei servizi esistenti o l'introduzione di nuovi servizi innovativi e/o di nuovi servizi, così da consolidare i bacini tradizionali della domanda ed attrarre nuovi mercati/segmenti di mercato. Oltre ad essere coerente con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), il Piano deve contribuire a valorizzare gli elementi distintivi insiti nel contesto in cui operano le imprese del settore e, quindi, concorrere a migliorare la competitività e l'attrattività turistica dell'intero territorio regionale, in linea con la visione strategica della Sardegna come "prodotto territoriale a forte vocazione turistica" da riposizionare sui mercati turistici internazionali come "Isola della qualità della vita".

2. Per la realizzazione del Piano sono previsti:

- una **sovvenzione a fondo perduto** (contributo) nella misura indicata nell'art. 9, in base alla dimensione dell'impresa beneficiaria e dei Regolamenti comunitari applicati, calcolato sul valore dei costi ammissibili. Per gli aiuti a finalità regionale la misura dell'aiuto è quella vigente alla data di presentazione della domanda. Il contributo è destinato prioritariamente all'abbattimento della quota capitale del finanziamento pubblico erogato dal Fondo Competitività;
- un **finanziamento pubblico a condizioni di mercato e/o finanziamenti a condizioni privilegiate** nelle seguenti modalità:
 - finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 50% del valore del piano sviluppo di impresa con il Fondo Competitività;
 - condizioni privilegiate sui finanziamenti concessi dalle banche alle PMI a valere sui Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 5/2009 (concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie).

Ai fini dell'ammissibilità le attività e i programmi di investimento previsti dal piano non devono essere avviati⁵ prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e devono riferirsi ad una sola unità produttiva.

3. Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra 15.000 e 150.000 euro, al netto di IVA.

4. Il piano deve essere realizzato **entro 18 mesi** dalla data della comunicazione dell'adozione del provvedimento di concessione e comunque non oltre 24 mesi dalla data di avvio se antecedente agli atti di cui sopra. La data di conclusione del piano coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa relativo allo stesso.

5. Il piano comprende (A) costi per investimenti materiali e immateriali, costi per servizi di consulenza, costi per la partecipazione ad una fiera o mostra, costi per la formazione e (B) capitale circolante. Il valore del piano è determinato dalla somma del valore delle singole voci che lo compongono (C). Il piano può prevedere, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria a condizione che il bene sia acquisito nell'attivo dell'impresa a scadenza del contratto.

	Valore delle azioni che compongono il piano	A
	Capitale circolante	B
C	Valore del piano	A+B

6. La copertura finanziaria del piano avviene con:

- Mezzi propri⁶ e/o finanziamenti di terzi in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, in misura obbligatoria non inferiore al 25%.
- Finanziamenti di terzi ed eventuali investimenti coperti dal leasing e eventuale finanziamento del Fondo Competitività⁷ che può intervenire nella misura massima del 50% del fabbisogno residuo del piano approvato

⁵Cfr. definizioni «avvio lavori»

⁶Cfr. la definizione di «mezzi propri».

⁷ Istituito con la D.G.R. n. 52/19 del 28/10/2015.

C	Valore del piano	A+B
D	Mezzi propri dell'impresa o finanziamento di terzi (incluso leasing) in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico	Min 25% di C
E	(eventuale) Finanziamento di terzi (incluso leasing)	Min 25% di C
	Finanziamento del Fondo Competitività	Max 50% di C

7. L'intervento del Fondo Competitività è subordinato alla positiva valutazione del piano in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine ed alla coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari.

Le condizioni generali del finanziamento sono indicate nella tabella sottostante:

<u>Durata massima:</u>	a) Se il piano NON include opere murarie: max 5 anni + max 2 anni di utilizzo e preammortamento b) Se il piano include opere murarie: max 7 anni + max 2 anni di utilizzo e preammortamento
<u>Entità finanziamento:</u>	Max 50% del Piano
<u>Erogazioni</u>	1 oppure 2 tranches a richiesta
<u>Tasso applicato:</u>	Tasso di mercato come previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
<u>Tasso di mora:</u>	Tasso legale
<u>Rimborso:</u>	Rate costanti posticipate mensili.
<u>Modalità di pagamento:</u>	SEPA
<u>Garanzie:</u>	Garanzie personali, anche collettive (parziali o in solido).

Art. 8 - Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

1. I finanziamenti di terzi, di cui all'art. 7 comma 6 del presente Bando, possono essere concessi alle PMI a valere sui Plafond di provvista della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP"), messi a disposizione del sistema bancario per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009 e, in particolare, a valere sul Plafond PMI della Piattaforma Imprese (di cui alla Convenzione tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana - di seguito, l'"ABI" in data 5 agosto 2014, come successivamente modificata e integrata) e sugli ulteriori Plafond di CDP, anche attivati successivamente al presente Bando, i cui relativi accordi convenzionali contengano disposizioni analoghe a quelle di cui al successivo comma 3.

2. La natura "a mercato" delle condizioni economiche calmierate della provvista dei Plafond di CDP, nonché l'impegno che assumono le Banche aderenti di tener conto del costo di tale provvista nei connessi finanziamenti alle imprese, possono contribuire a contenere ulteriormente le condizioni finali applicate alle PMI beneficiarie dell'intervento del presente Bando. Inoltre, la natura pubblica delle condizioni offerte da CDP (consultabili sul sito internet www.cdp.it), unitamente all'obbligo per le Banche di dichiarare, nei relativi contratti di finanziamento, la provenienza, il costo e la durata della provvista, possono costituire un positivo stimolo alla trasparenza del mercato.

3. La concessione dei finanziamenti di terzi alle PMI di cui al presente Bando è compatibile con l'utilizzo della provvista di CDP, in quanto le relative convenzioni tra CDP e l'ABI prevedono:

- in capo alle Banche aderenti (i) l'autonomia in merito alla negoziazione e determinazione dei termini e delle condizioni dei finanziamenti alle PMI; (ii) l'esclusiva competenza e responsabilità sui processi di istruttoria e di delibera interni, senza alcuna influenza o monitoraggio da parte di CDP; (iii) l'autonomia nell'esame delle richieste e nella decisione di procedere con le operazioni; e (iv) l'assunzione del rischio delle operazioni (cfr., ad esempio, articolo 6.1 della Convenzione CDP-ABI 5 agosto 2014);
- nel relativo Contratto di Cessione dei Crediti, che CDP conferisce alla Banca aderente mandato e procura pieni, ai fini della gestione e conservazione dei crediti ceduti in garanzia a CDP e all'esercizio di qualsiasi connesso diritto, nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui tali crediti ceduti originano (cfr., ad esempio, articolo 4.1 del Contratto di Cessione dei Crediti e del Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo, allegati alla Convenzione CDP-ABI 5 agosto 2014);
- nell'ipotesi di revoca del mandato di cui al precedente punto (b), la facoltà in capo a CDP di procedere alla gestione e riscossione dei crediti ceduti in garanzia, nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui tali crediti ceduti originano (cfr., ad esempio, articolo 8.1 del Contratto di Cessione

dei Crediti e del Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo, allegati alla Convenzione CDP-ABI 5 agosto 2014).

Art. 9 - Massimali ed intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti per gli investimenti materiali e immateriali (Investimenti produttivi - IP), relativi ad un "investimento iniziale", sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto impianti, calcolato sulle spese ammissibili ad agevolazione, effettuate con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria (a condizione che il bene sia acquisito nell'attivo dell'impresa a scadenza del contratto), ai sensi e per gli effetti di uno dei due regolamenti comunitari e dei regimi di aiuto di seguito elencati:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

Dimensione impresa	Art. 14 ⁸	Art. 17
Micro e piccole imprese	30% ESL	20% ESL
Medie imprese	20% ESL	10% ESL

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti d'importanza minore "de minimis", fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

Dimensione impresa	De Minimis
Micro e piccole imprese	40% ESL
Medie imprese	40% ESL

2. Gli aiuti per servizi di consulenza (**S**) sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto capitale, calcolato sui costi ammissibili ad agevolazione, ai sensi e per gli effetti di uno dei due regolamenti comunitari di seguito elencati:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

Dimensione impresa	Art. 18
Micro e piccole imprese	50% ESL
Medie imprese	50% ESL

3. Gli aiuti per la partecipazione a una determinata fiera (**FM**) sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto capitale, calcolato sui costi ammissibili ad agevolazione, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunitario di seguito elencato:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

Dimensione impresa	Art. 19
Micro e piccole imprese	50% ESL
Medie imprese	50% ESL

4. Gli aiuti per la **formazione (F)** sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto capitale, calcolato sui costi ammissibili ad agevolazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

Dimensione impresa	Art. 31
Micro e piccole imprese	70% ESL
Medie imprese	60% ESL

⁸Tali aiuti sono concessi nel limite dei massimali di intensità previsti dalla Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 10 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare la domanda a valere sul presente Bando le Micro, Piccole o Medie imprese (MPMI), così come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, operanti da almeno 2 anni che intendano realizzare un piano per lo sviluppo aziendale sul territorio regionale per le finalità di cui al precedente art. 7.

Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, la condizione di operatività da almeno 2 anni può essere considerata a partire dal momento in cui l'impresa ha avviato la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività.

Non sono ammesse nuove unità produttive.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese proponenti devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non essere in condizioni di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18;
- d) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL ecc.);
- f) non aver avviato i lavori relativi al piano prima della presentazione della domanda;
- g) assenza, con riferimento ai componenti della compagine sociale del proponente, di rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- h) di trovarsi in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in regime di contabilità semplificata, di aver attivato un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del piano;
- i) di impegnarsi, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, a dichiarare ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il legale rappresentante della Società o il diretto interessato dichiara che l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti della Società o con riferimento ai suoi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti.
- j) di impegnarsi, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, in caso di ricorso a finanziamenti di terzi, a presentare le delibere di finanziamento entro i termini previsti per la restituzione dell'Atto di adesione;
- k) di impegnarsi, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, a dichiarare di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- l) di autorizzare l'Amministrazione regionale e i soggetti da questa incaricati, nonché le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati relativi al beneficiario dell'aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dal POR FESR Sardegna 2014-20 e dalla normativa in materia di aiuti di stato.

3. Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo può essere attestato con dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000⁹.

⁹D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

Art. 11 - Settori ammessi ed esclusi

1. Sono ammessi i piani relativi a tutti i settori produttivi, con esclusione di quelli riconducibili alle seguenti sezioni o divisioni individuate sulla base della classificazione economica ATECO 2007:

- A agricoltura, silvicoltura e pesca
- B estrazione di minerali da cave e miniere (limitatamente a 05 estrazione di carbone)
- D fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- H trasporto e magazzinaggio (limitatamente a 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; 50 trasporto marittimo e per vie d'acqua; 51 trasporto aereo; 53.1 attività postali con obbligo di servizio universale)
- K attività finanziarie e assicurative
- L attività immobiliari
- O amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- P istruzione
- Q sanità e assistenza sociale
- R attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (limitatamente a 92 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco)
- S altre attività di servizi (limitatamente a 94 attività di organizzazioni associative)
- T attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
- U organizzazioni ed organismi extraterritoriali

2. Ai sensi degli articoli 1 e 13 del Regolamento n. 651/2014 e dell'articolo 1 del Regolamento n. 1407/2013 non saranno concessi aiuti:

- a) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato e nella pesca e acquacoltura disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013;
- b) a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato, nei seguenti casi:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- c) ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- d) per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- e) per l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- f) ad attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

3. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del comma precedente, opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, detto regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma del relativo Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 12 - Condizioni di ammissibilità delle spese previste nel Piano

1. Il piano può comprendere Investimenti produttivi (IP), Servizi (S) e Partecipazione a fiere (FM), Formazione (F) e Capitale circolante (CC); non è ammissibile un piano senza Investimenti produttivi (IP).

Il piano si riferisce ad una sola unità produttiva. Sono ammissibili solo le spese strettamente connesse con le attività del piano proposto.

La composizione delle voci del piano non può superare i massimali di seguito indicati:

Tipologia voci	(max in % sul totale del valore del piano)
Investimenti produttivi (IP)	100%
Servizi (S) e Partecipazione a fiere (FM)	30%
Formazione (F)	20%
Capitale circolante (CC)	20%

2. Non sono ammissibili le spese relative alla compravendita tra due imprese qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% (venticinque per cento), da medesimi soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta.

Per tutte le tipologie di spese non sono ammissibili le prestazioni/forniture effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati; effettuate e/o fatturate in favore dell'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.

A tal fine l'impresa richiedente le agevolazioni produce una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

3. Nella tipologia **Investimenti produttivi (IP)** non sono ammesse:

- a) le spese per l'acquisto di terreni, la realizzazione o l'acquisto di immobili;
- b) la semplice sostituzione di una immobilizzazione senza un cambiamento fondamentale del processo produttivo;
- c) le spese realizzate con commesse interne di lavorazione, salvo quando è garantita la tracciabilità finanziaria e purché le stesse siano riferibili a immobilizzazioni materiali capitalizzate. A queste tipologie di spese si applicano le disposizioni attuative previste per la Legge 488/92;
- d) le spese per mezzi di trasporto di merci e persone, le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime, ausiliarie e i beni e attrezzature destinati a noleggio o leasing operativo, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e tutte le spese non capitalizzate;

Non è ammissibile un piano consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di un impianto destinato al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili che, in ogni caso, è agevolabile nei limiti del fabbisogno aziendale e solo a condizione che sia destinato all'abbattimenti dei costi dell'unità produttiva. L'aiuto non può eccedere i massimali previsti della legge e/o dai regolamenti per questa tipologia di investimenti.

In caso di piano finalizzato al cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.

In caso di piano finalizzato alla diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare di almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

4. I **servizi (S)** devono riguardare interventi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese.

Le azioni che comprendono Servizi possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro, tra le tipologie individuate nel "Catalogo dei Servizi" della Regione Autonoma della Sardegna.

Non sono ammissibili i servizi continuativi o connessi ad attività regolari o periodiche quali consulenza fiscale, legale, pubblicità ovvero i servizi connessi all'attività caratteristica dell'impresa proponente.

Le spese per la **partecipazione a fiere (FM)** che concorrono alla determinazione del valore delle azioni, purché connesse al piano, sono la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o mostra.

5. La **formazione (F)** aziendale è definita sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali ed è finalizzata a:

- sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).

Non è ammessa la formazione necessaria ad adempimenti derivanti dalla normativa nazionale o di settore.

Nella determinazione dei costi ammissibili occorre far riferimento alle disposizioni contenute "Vademecum per l'operatore" FSE Sardegna vigente.

6. Il **capitale circolante**¹⁰, è inteso come la differenza fra le attività correnti e le passività correnti dell'impresa. Il valore è determinato dalla somma algebrica di:

- Crediti commerciali
- Rimanenze di magazzino
- Debiti commerciali

7. Nell'ambito dello stesso Bando, sono considerati parte del medesimo piano organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unità produttiva.

8. Dettaglio delle voci che concorrono alla determinazione del valore del piano:

Descrizione voci	Condizioni per la determinazione del valore del piano	Dichiarazioni da produrre
Investimenti produttivi		
Opere murarie e assimilate per interventi di ristrutturazione, ammodernamento e/o ampliamento	<ul style="list-style-type: none"> - ammissibili, entro il limite massimo del 30% del valore del Piano, per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni compresi nel programma d'investimento, e comunque se inerenti un immobile nella disponibilità dell'impresa per i 5 anni successivi al completamento dell'investimento - ferme restando le specifiche di cui sopra, per le imprese del "settore Turismo" di cui alla tabella riportata all'art. 5, comma 3, il limite massimo di cui sopra è elevato al 75% del valore del piano 	- una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
Spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, connesse alle opere murarie	- progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di Legge: 5% delle spese per Opere murarie e assimilate	
Efficientamento energetico e produzione energie rinnovabili	- ammesse a condizione che soddisfino almeno il 50% del fabbisogno annuale dell'impresa entro il limite del 100% del fabbisogno annuale e nell'ambito di un piano organico e funzionale di investimento. Al riguardo operano le limitazioni previste dalla legge relativamente al cumulo di incentivazione.	- specifica relazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, attestante l'energia prodotta (E) da fonti rinnovabili e fabbisogno stimato di energia (F)
Infrastrutture specifiche aziendali		- dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

¹⁰Guidance for Member States on Article 37(4) CPR– Support to enterprises/working capital, European Commission, European Structural and Investment Funds (EGESIF_14_0041-1 11/02/2015)

Descrizione voci	Condizioni per la determinazione del valore del piano	Dichiarazioni da produrre
Macchinari e attrezzature per la produzione	- nuovi di fabbrica - i mobili e le attrezzature d'ufficio, che non possono essere riferite a posizioni lavoro già esistenti, devono essere ricondotte a nuovi effettivi utilizzatori (soci, professionisti, dipendenti, associati, ecc.) incardinati stabilmente nell'impresa per le attività previste dal piano	Perizia giurata
Mezzi mobili	- se specificatamente attrezzati e strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività (strettamente correlati al ciclo produttivo) - dimensionati alla effettiva produzione - identificabili singolarmente come un bene non ad uso promiscuo - a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni	
Programmi informatici	- commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; - se per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono determinate limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato	- dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
Brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate	- concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal piano; - se per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;	- dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
Formazione		
<p>Spese relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; - i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità; - i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; - le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. <p>Le spese devono rispettare quanto previsto dal Vademecum dell'operatore Regione Autonoma della Sardegna scaricabile all'indirizzo: http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_400_20140129132431.pdf</p>		

Art. 13 - Presentazione e requisiti ammissibilità delle domande di accesso

1. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'Avviso utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico disponibile della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.sardegnaprogrammazione.it.

Il soggetto proponente per presentare la domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve disporre:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97¹¹;

¹¹ La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese. La casella di posta elettronica

- di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

La domanda digitale (file), sottoscritta dal rappresentante legale o suo procuratore, con firma digitale, in regola con l'imposta di bollo¹², deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico.

2. Per accedere alla procedura il rappresentante dell'impresa deve registrarsi, come utente, sul sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna¹³.

L'accesso al sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la successiva validazione della domanda, costituisce condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹⁴. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto dei soggetti delegati e della collaborazione degli altri soggetti istituzionalmente preposti.

3. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000¹⁵.

5. La domanda di accesso si compone della seguente documentazione, come indicato nell'Allegato 2:

- l'*Istanza di accesso* che contiene le informazioni sul soggetto proponente, i dati dell'impresa e del piano predisposta dal sistema informatico;
- il *Piano descrittivo* secondo il format allegato;
- gli *allegati obbligatori indicati all'Allegato 2*.

Sono **condizioni obbligatorie** della domanda, **a pena di irricevibilità**:

- la *sottoscrizione digitale* dell'*Istanza di accesso*;
- l'*utilizzo della modulistica* prevista, compilata in ogni sua parte;
- la presenza degli *allegati obbligatori* prevista dal Bando;
- la *trasmissione* nei termini previsti dall'Avviso.

7. Sono escluse dalla partecipazione alle agevolazioni di cui al presente Bando le domande presentate da soggetti proponenti non ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, o appartenenti a settori non ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, o il cui piano non rispetti le condizioni di cui all'art. 7.

8. Sono inoltre escluse dalla partecipazione le domande:

certificata del soggetto eventualmente incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione. Non sono considerati validi gli indirizzi gov.it

¹² I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:

Codice identificativo
Data (GG/MM/AAA)
Ora (HH:MM:SS)

La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

¹³Indirizzo IDM RAS <http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm>. L'IDM serve a garantire l'identità del soggetto che accede al sistema informativo.

¹⁴Vedi: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 38 (*Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze*), comma 2: "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 65(*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*): "1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b. ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; (*omissis*)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento."

¹⁵D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (*Decadenza dai benefici*), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

- presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente Bando e nell'Avviso, mancanti della sottoscrizione e allegati obbligatori;
- mancanti dell'impegno a rispettare le regole di informazione e pubblicità richieste dalla normativa e dalle procedure di attuazione.

9. Le domande possono essere presentate fino a concorrenza delle risorse disponibili. L'Amministrazione Regionale mediante apposito Avviso comunica i termini di apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle stesse.

Art. 14 - Procedura di valutazione

1. La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 123/98. Le domande sono avviate a istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione con le modalità indicate all'art. 3. Le domande ammissibili sono istruite in tempo utile perché possano essere rispettati i 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della domanda.

È consentita una sola richiesta di chiarimenti/integrazioni che il proponente deve riscontrare entro 10 giorni dalla ricezione. La richiesta sospende il termine dei 120 giorni per la conclusione del procedimento di cui al precedente comma 1. Il mancato rispetto dei termini per l'invio delle suddette integrazioni e/o chiarimenti comporta la decadenza della domanda.

2. L'iter istruttorio si sviluppa nelle fasi di seguito indicate:

FASE	SOGGETTO ISTRUTTORIE	OGGETTO	SOSPENSIONE TERMINI	ESITO
Verifica di ricevibilità e di ammissibilità	SFIRS	Verifica del rispetto dei requisiti di ricevibilità stabiliti dall'art. 13 e dei requisiti di ammissibilità del soggetto e dei settori stabiliti dagli artt. 10 e 11		<p>a) Le domande <u>non in possesso</u> dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità sono rigettate. Le domande rigettate sono respinte con specifiche note contenenti puntuali ed esaurienti motivazioni, inviate all'indirizzo indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattenendo agli atti le domande stesse e la documentazione a corredo</p> <p>b) Le domande <u>in possesso</u> dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità sono avviate alla valutazione di coerenza programmatica e di valutazione tecnico-economico-finanziaria e, in presenza di richiesta di accesso al Fondo Competitività, ne è data comunicazione, al Soggetto Gestore</p>
Valutazione tecnico-economico-finanziaria	SFIRS	Valutazione di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e congruità del piano, finalizzata alla quantificazione in termini economico finanziari dello stesso, dell'aiuto concedibile e dell'eventuale finanziamento del fondo competitività erogabile, secondo quanto stabilito agli artt. 7, 9, 12 e verifica delle priorità trasversali del POR	È consentita una sola richiesta di chiarimenti/integrazioni che il proponente deve riscontrare entro 10 giorni dalla ricezione.	<p>a) Le domande valutate negativamente o inadempienti all'obbligo di trasmissione degli eventuali chiarimenti entro il termine stabilito sono rigettate. L'esito della valutazione e la motivazione su cui si fonda sono comunicati all'indirizzo indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>
Valutazione di coerenza programmatica	RAS	Valutazione di coerenza del Piano rispetto agli obiettivi programmatici ed ai criteri di selezione del PO FESR Sardegna 2014/2020, come definiti nell'Allegato 1 del Bando		<p>a) Le domande valutate negativamente sono rigettate. Le domande rigettate sono respinte con specifiche note contenenti puntuali ed esaurienti motivazioni, inviate all'indirizzo indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo</p> <p>b) Le domande coerenti con gli obiettivi programmatici e con i criteri di selezione del PO FESR Sardegna 2014/2020 sono avviate alla valutazione tecnico-economico-finanziaria</p>

3. Le **comunicazioni** inerenti l'iter amministrativo delle domande sono inviate al richiedente **esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC)** o utilizzando la piattaforma informativa allo scopo predisposta. I provvedimenti di diniego sono adottati dall'Amministrazione Regionale nel rispetto della L.

241/90, art. 10 bis.

4. Il Soggetto Gestore del Fondo Competitività, in caso di richiesta di accesso al Fondo, anche sulla base delle risultanze istruttorie, verifica l'ammontare massimo del finanziamento concedibile, il tasso di interesse, le garanzie da produrre o eventuali cause ostative alla concessione del finanziamento e gli ulteriori elementi necessari indicati nell'allegato 2.

5. A seguito delle valutazioni positive di coerenza programmatica e tecnico-economico-finanziaria, il Soggetto istruttore trasmette al beneficiario:

- il piano ammesso con indicazione del valore e l'ammontare dell'aiuto concedibile;
- l'importo del finanziamento concesso dal Fondo Competitività, con indicazione delle condizioni economiche, del relativo piano di ammortamento e delle modalità di erogazione, gli eventuali subordinati istruttori cui è condizionata l'erogazione dell'aiuto e dell'eventuale finanziamento;
- l'Atto di adesione, attraverso il quale il beneficiario accetta l'esito istruttorio e si impegna a realizzare il piano secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttorio, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione
- il Disciplinare per i beneficiari degli aiuti.

6. Il beneficiario, pena la decadenza dagli aiuti, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione deve trasmettere l'Atto di adesione e il Disciplinare entrambi sottoscritti per accettazione e impegno, allegando:

- qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria, apposita deliberazione della Banca o della società di leasing attestante la concessione del finanziamento
- qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri o altre fonti di copertura finanziaria, una lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria

Art. 15 - Concessione degli aiuti

1. La struttura competente, come indicata all'art. 5, a seguito del completamento dell'istruttoria, adotta il provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto. In caso di intervento del Fondo Competitività, il provvedimento riporterà gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'intervento del Fondo Competitività.

Art. 16 - Attuazione dell'iniziativa

1. L'impresa beneficiaria deve avviare le attività previste dal Piano approvato entro 2 mesi dalla data di ricezione del provvedimento di concessione provvisoria, pena la revoca dal provvedimento di concessione.

2. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 7, punto 4, solo qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del piano, può essere concessa una proroga fino a un massimo di 6 mesi, soggetta a valutazione dalla struttura competente.

3. L'attività economica oggetto del piano, gli obiettivi e i risultati attesi del piano approvato non possono essere modificati in corso di esecuzione, pena la revoca totale del contributo concesso.

4. Le variazioni di spesa di valore superiore al 20% dell'ammontare del piano devono essere autorizzate formalmente dalla struttura competente, pena la revoca parziale dell'aiuto.

5. Relativamente agli investimenti produttivi, gli stessi devono essere mantenuti nella zona beneficiaria per almeno cinque anni dal completamento del piano, pena la revoca totale del contributo concesso. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nel territorio interessato per il medesimo periodo minimo.

Art. 17 - Modalità di erogazione e rendicontazione

1. In caso di intervento del Fondo Competitività, il relativo finanziamento è erogato in un'unica quota, subordinatamente all'effettivo apporto da parte dell'impresa beneficiaria dei mezzi propri e/o finanziamenti di terzi stabiliti nel provvedimento di concessione.

L'aiuto è erogato in una unica quota a saldo a seguito della presentazione da parte dell'impresa beneficiaria della richiesta di erogazione accompagnata dalla rendicontazione attestante l'avvenuta realizzazione del piano. La richiesta di erogazione deve essere presentata entro 2 mesi decorrenti dalla data di ultimazione del piano, pena la revoca dell'aiuto e del finanziamento.

A seguito dell'accertamento della coerenza e della congruità delle singole spese rendicontate e sulla base del sopralluogo finale atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti nel piano, l'aiuto, è rideterminato ed è adottato il provvedimento di concessione definitiva con la conferma o di revoca totale o parziale dell'aiuto e del finanziamento.

L'aiuto è versato proporzionalmente a favore del Fondo Competitività, per ridurre la quota capitale del piano di ammortamento del finanziamento erogato, risultante al momento della richiesta di erogazione dell'aiuto, con conseguente riduzione delle successive rate di rimborso.

2. In caso di assenza dell'intervento del Fondo Competitività, l'erogazione dell'aiuto avviene in due quote, a seguito del pagamento anticipato delle spese rendicontate e della presentazione della relativa richiesta di erogazione: la prima di importo non inferiore al 30% del valore del piano approvato e la seconda a saldo. Quest'ultima deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di ultimazione del piano, pena la revoca dell'aiuto e del finanziamento.

A seguito dell'accertamento della coerenza e della congruità delle singole spese rendicontate e sulla base del sopralluogo atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti nel piano, l'aiuto, è rideterminato ed è adottato il provvedimento di concessione definitiva con la conferma o di revoca totale o parziale dell'aiuto.

Il Soggetto istruttore cura le attività di istruttoria della rendicontazione, compreso il sopralluogo finale, previa approvazione da parte della struttura competente dell'Assessorato. L'Assessorato competente può delegare il Soggetto istruttore per il pagamento della quota di aiuto eventualmente dovuta all'impresa.

In caso di Accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Banche per facilitare l'accesso al credito dei beneficiari già in possesso di un provvedimento di concessione a valere sulla presente procedura, il beneficiario che abbia ottenuto un finanziamento bancario di importo pari al massimo del 100% del piano ammesso può richiedere di domiciliare presso la Banca l'erogazione dell'intero ammontare dell'aiuto, dando disposizione irrevocabile di pagamento dello stesso contributo sul Conto vincolato acceso presso la Banca finanziatrice secondo le modalità che saranno definite a seguito della sottoscrizione del citato Accordo e rese note sul sito della Regione.

Art. 18 - Controlli e monitoraggio

1. L'Amministrazione Regionale anche avvalendosi del Soggetto istruttore, in aggiunta ai controlli effettuati in fase di rendicontazione, può effettuare controlli presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione del piano, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

2. Per i cinque anni successivi alla data di completamento del piano, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, l'Amministrazione Regionale o soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

3. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del piano anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione Regionale procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

4. Il Soggetto istruttore supporta l'Amministrazione regionale nel monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'iniziativa acquisendo e rendendo disponibili i dati, in collaborazione con i beneficiari, attraverso i sistemi informatici previsti per l'attuazione del POR FESR Sardegna 2014/20 (SiPeS, SMEC, BDA, RA).

Art. 19 - Obblighi delle imprese beneficiarie

1. Le imprese beneficiarie sono obbligate, pena la revoca dai benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare e nell'Atto di adesione sottoscritto. Lo schema di Disciplinare e di Atto di adesione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, e sono resi disponibili agli indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.sardegnaprogrammazione.it

Art. 20 - Revoche e rinunce

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni previste nel presente Bando e nel provvedimento di concessione, determina la revoca delle agevolazioni da parte dell'Amministrazione Regionale e l'avvio della procedura di recupero delle stesse.

All'Amministrazione Regionale è riservato il potere di revocare l'agevolazione qualora l'impresa beneficiaria disattenda le disposizioni di cui all'art. 17 e 20 o a seguito degli accertamenti di cui agli artt. 18 e 19.

La revoca dell'agevolazione comporta anche la restituzione dell'eventuale finanziamento concesso dal Fondo Competitività, maggiorato degli eventuali interessi.

2. Ai sensi dell'articolo 9¹⁶ del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell'articolo 9 suddetto per quanto applicabile.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

3. È facoltà dell'Amministrazione Regionale, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'impresa beneficiaria, nell'utilizzo del finanziamento concesso quando compromettano la possibilità di realizzare il piano nei tempi massimi previsti.

4. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del piano approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'eventuale finanziamento concesso dal Fondo Competitività, maggiorato degli eventuali interessi.

5. In caso di cessazione dell'attività o nel caso in cui l'impresa beneficiaria trasferisca gli investimenti produttivi o l'attività economica dal territorio interessato nei primi 5 (cinque) anni dal completamento del piano, le agevolazioni concesse sono revocate.

Art. 21 - Cumulo

1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Bando sono con costi ammissibili individuabili e pertanto sono cumulabili con altri aiuti se riguardano costi ammissibili diversi o con gli stessi costi ammissibili purché

¹⁶Art. 9. (Revoca dei benefici e sanzioni).

1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. (omissis)

il cumulo non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, altri regolamenti di esenzione o altre decisioni della commissione.

Art. 22 - Procedimento amministrativo e privacy

1. Le informazioni sul presente Bando sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai RP delle Strutture competenti di seguito indicate:

Attività precedenti alla presentazione della domanda

**Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Centro Regionale di Programmazione**

Gruppo di Lavoro Politiche per le imprese e la competitività

e-mail bandi.pi@regione.sardegna.it

- Responsabile del Procedimento, Coordinatore del Gruppo di Lavoro Competitività

Attività successive alla presentazione della domanda

**Assessorato dell'Industria
Servizio Politiche per l'impresa**

**Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
Servizio sostegno alle imprese - Artigianato
Servizio sostegno alle imprese - Turismo
Servizio sostegno alle imprese - Commercio**

**Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio lingua e cultura sarda, editoria e informazione
Servizio beni culturali e sistema museale
Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico
Servizio sport, spettacolo e cinema**

2. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che:

- tutti i dati richiesti nell'ambito del presente Bando sono trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso; i partecipanti al Bando, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti del Bando. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla partecipazione al Bando;
- i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale;
- i dati sono comunicati agli organi e uffici dell'Amministrazione regionale interessata al procedimento ed ai soggetti delegati;
- i dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su B.U.R.A.S, su quotidiani, siti Internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all'U.E.;
- il responsabile del trattamento per la Regione Autonoma della Sardegna nella fase di presentazione della domanda è il "Responsabile dell'URP" dott. Piergiorgio Bittichesu, con sede in via Cesare Battisti snc - 09123 Cagliari (CA), e-mail crp.urp@regione.sardegna.it;
- in ogni momento possono essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile del trattamento.

3. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 23 - Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento del piano agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
3. Il presente Bando può subire modifiche nel corso della sua vigenza.
4. L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.

Allegato 1- Criteri di valutazione

1. La tabella riporta i criteri di valutazione, le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni per singolo criterio e i criteri che obbligatoriamente devono essere soddisfatti.

La valutazione si intende positiva:

- per i piani di valore fino a 50.000 euro se viene raggiunta la **soglia minima di punteggio di 54**

- per i piani di valore superiore a 50.000 euro se viene raggiunta la **soglia minima di punteggio di 59**

Fase	Settore	Criteri di valutazione	Elementi/Parametri per l'attribuzione del punteggio	Punteggio minimo per piani >€50.000	Punteggio minimo per piani ≤€50.000
Priorità trasversali e Valutazione tecnico-economico-finanziaria	Tutti i settori	Sostenibilità ambientale	<input type="checkbox"/> Il piano non presenta elementi di rischio sotto il profilo della sostenibilità ambientale: punti 5 <input type="checkbox"/> Il piano presenta elementi di rischio sotto il profilo della sostenibilità ambientale e sono stati previsti interventi di mitigazione del rischio: punti 5 <input type="checkbox"/> Il piano presenta elementi di rischio sotto il profilo della sostenibilità ambientale e sono stati previsti interventi parziali di mitigazione del rischio: punti 2 <input type="checkbox"/> Il piano presenta elementi di rischio sotto il profilo della sostenibilità ambientale e non è stato previsto alcun intervento di mitigazione del rischio: punti 0	2	2
		Pari opportunità, non discriminazione	<input type="checkbox"/> Nel piano sono indicati elementi per garantire le pari opportunità e non discriminazione: punti 5 <input type="checkbox"/> Il piano non presenta criticità per garantire le pari opportunità e non discriminazione: punti 2 <input type="checkbox"/> Nel piano non sono indicati elementi per garantire le pari opportunità e non discriminazione: punti 0	2	2
		Coerenza tecnica del piano rispetto ai bisogni che si intendo soddisfare: situazione dell'impresa, azioni previste, tappe essenziali, obiettivi specifici e organizzazione del processo produttivo	<input type="checkbox"/> Il piano non è coerente: domanda valutata negativamente <input type="checkbox"/> Il piano è coerente e articolato e in grado di soddisfare adeguatamente i bisogni aziendali: punti 10 <input type="checkbox"/> Il piano è coerente e ben articolato, in grado di soddisfare i bisogni aziendali e migliorare le condizioni reddituali o organizzative introducendo innovazioni: punti 15	10	10
		Coerenza commerciale del piano: opportunità di mercato, vantaggio competitivo del proponente e soluzioni commerciali	<input type="checkbox"/> Il piano presenta elementi di criticità risolti solo in parte: punti 5 <input type="checkbox"/> Il piano è coerente e articolato: punti 10	0	0
		Capacità dell'impresa di garantire la presenza o l'attivazione di competenze tecniche funzionali alla realizzazione del piano (soci e dipendenti)	<input type="checkbox"/> Competenze tecniche da adeguare: punti 0 <input type="checkbox"/> Competenze tecniche sufficienti: punti 5 <input type="checkbox"/> Competenze tecniche adeguate: punti 10	5	0
		Adeguatezza tra le fonti di copertura individuate esterne e interne (cash flow) ed i fabbisogni finanziari	<input type="checkbox"/> Il prospetto fonti/impieghi evidenzia un fabbisogno finanziario per il quale non è stata prevista un'adeguata copertura: domanda valutata negativamente <input type="checkbox"/> Il prospetto fonti/impieghi è adeguato: punti 10	10	10
		Sostenibilità economica del piano	<input type="checkbox"/> Il prospetto economico non consente di dimostrare un'adeguata redditività futura capace di sostenere l'investimento proposto: domanda valutata negativamente <input type="checkbox"/> Il prospetto economico consente di dimostrare un'adeguata redditività futura capace di sostenere l'investimento proposto: punti 10 <input type="checkbox"/> Il prospetto economico consente di dimostrare una redditività futura superiore al solo sostegno dell'investimento proposto: punti 15	10	10

Fase	Settore	Criteri di valutazione	Elementi/Parametri per l'attribuzione del punteggio	Punteggio minimo per piani >€50.000	Punteggio minimo per piani ≤€50.000
Valutazione di coerenza programmatica	Industria-Servizi	Coerenza con l'Azione 3.3.1	<input type="checkbox"/> Il Piano è coerente e la domanda viene valutata positivamente (punti 20) quando favorisce il riposizionamento competitivo e/o migliora la capacità di adattamento al mercato e/o introduce sostanziali innovazioni o cambiamenti nei processi produttivi dell'impresa. Andrà valutato in particolare se: <ul style="list-style-type: none"> - le soluzioni proposte nel piano concorrono a ridurre i costi di produzione; - le soluzioni proposte nel piano concorrono ad incrementare il fatturato; - le soluzioni proposte nel piano favoriscono l'introduzione di innovazioni di prodotto; - le soluzioni proposte nel piano favoriscono l'innovazione/razionalizzazione del processo produttivo; - le soluzioni proposte nel piano favoriscono l'introduzione di innovazioni organizzative; - il piano ricade in una delle aree di specializzazione tecnologica individuate nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3). <input type="checkbox"/> Il piano non è coerente: domanda valutata negativamente	20	20
	Turismo	Coerenza con l'Azione 3.3.1 o 3.3.2	<input type="checkbox"/> Il Piano è coerente e la domanda viene valutata positivamente (punti 10) quando soddisfa almeno 2 dei seguenti parametri / elementi di valutazione: <ul style="list-style-type: none"> - Innovatività nell'erogazione di servizi funzionali alla valorizzazione degli attrattori naturali e culturali, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie - Capacità di introdurre nuovi prodotti e/o servizi che costituiscono una novità per il mercato - Rispondenza dell'operazione alle finalità e alle aree di specializzazione tecnologica individuate nella S³ - Qualificazione ambientale dell'impresa e dei prodotti <input type="checkbox"/> Il piano non è coerente: domanda valutata negativamente	10	10
		Coerenza del Piano rispetto alla <i>vision</i> "Sardegna. Isola della qualità della vita" e agli obiettivi programmatici dell'Assessorato del Turismo	<input type="checkbox"/> Il Piano è coerente e la domanda viene valutata positivamente (punti 10) quando soddisfa almeno 2 dei seguenti parametri / elementi di valutazione: <ul style="list-style-type: none"> - Capacità del piano di contribuire al consolidamento dei mercati ed allo sviluppo dei nuovi prodotti turistici - Capacità del piano di offrire prodotti e/o servizi in grado di intercettare la domanda nei periodi di media e bassa stagione - Capacità del piano di attrarre nuovi segmenti di mercato <input type="checkbox"/> Il piano non è coerente: domanda valutata negativamente	10	10
	Artigianato	Coerenza con l'Azione 3.3.1	<input type="checkbox"/> Il Piano è coerente e la domanda viene valutata positivamente (punti 20) quando favorisce il riposizionamento competitivo e/o migliora la capacità di adattamento al mercato e/o introduce sostanziali innovazioni o cambiamenti nei processi produttivi dell'impresa <input type="checkbox"/> Il piano non è coerente: domanda valutata negativamente	20	20
	Commercio	Coerenza con l'Azione 3.3.1	<input type="checkbox"/> Il Piano è coerente e la domanda viene valutata positivamente (punti 20) quando favorisce il riposizionamento competitivo e/o migliora la capacità di adattamento al mercato e/o introduce sostanziali innovazioni o cambiamenti nei processi produttivi dell'impresa <input type="checkbox"/> Il piano non è coerente: domanda valutata negativamente	20	20
	Beni culturali, Beni librari, Cinema spettacolo e sport, Editoria	Coerenza con l'Azione 3.3.1, 3.3.2 o 3.7.1	<input type="checkbox"/> Il piano è coerente con una delle azioni previste nel criterio: punti 10 <input type="checkbox"/> Il piano non è coerente: domanda valutata negativamente	10	10
		Coerenza del Piano rispetto alla <i>vision</i> strategica e agli obiettivi programmatici per la cultura	<input type="checkbox"/> Il piano è coerente con la misura 3.3.2 o 3.7.1: punti 10 <input type="checkbox"/> Grado di innovatività nell'erogazione di servizi funzionali alla valorizzazione degli attrattori naturali o culturali, promozione della Sardegna o sensibilizzazione dei giovani e anziani per un'attività sportiva, anche con l'introduzione di nuove tecnologie: punti 5 <input type="checkbox"/> Capacità di introdurre nuove modalità nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato: punti 5 <input type="checkbox"/> Rispondenza dell'operazione alle finalità e alle aree di specializzazione tecnologica individuate nella S ³ : punti 5 <input type="checkbox"/> Operazioni localizzate all'interno dei Comuni in cui ricade un sito della Rete Ecologica Regionale (parchi, aree marine protette e siti di Natura 2000 con piano di gestione approvato): punti 5 <input type="checkbox"/> Qualificazione ambientale dell'impresa e dei prodotti: punti 5	10	10